



COMUNE DI NONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 29 DEL 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità telematica, secondo i criteri stabiliti con Decreti Sindacali n. 5/2020 e n. 7/2020 e con l'utilizzo della piattaforma ANCI CALL COMUNE, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/07/2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

None, li 29/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Pietrantonio DI MONTE

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BRUSSINO LOREDANA EMMA	SINDACO	X	
FERRARI Laura	CONSIGLIERE	X	
CIAFFI Federico	CONSIGLIERE	X	
DIFINO Paola	CONSIGLIERE	X	
DEMURO DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
FRANCO MASSIMILIANO SECONDO	CONSIGLIERE	X	
CAVIASSO PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	
CARITA' PIETRO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
LATIANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
CETRANGOLO Gaetano	CONSIGLIERE		Giustificat
GALLACE MICHELE	CONSIGLIERE		Giustificat
PALMIERI RUGGIERO	CONSIGLIERE		Giustificat
FERRUA MARIO	CONSIGLIERE		Giustificat
	Totale Presenti:	9	
	Totale Assenti:	4	

Assume la Presidenza il SINDACO BRUSSINO LOREDANA EMMA.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **BRUNATTI dr. Luca**, in sostituzione del Segretario Comunale assente, Dott. DI MONTE Pietrantonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti n. 8 + il SINDACO

A relazione dell'Assessore Domenico DEMURO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *"4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento"*;

Visti i Decreti Sindacali n. 5 del 16 marzo 2020 e n. 7 in data 21/4/2020 aventi ad oggetto *"Misure urgenti per la convocazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza"*;

Considerata applicabile tale normativa alla presente seduta;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Vista la legge di stabilità 2021 del 30.12.2020 n. 178;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- ✓ n. 09 del 28.01.2021, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e quindi il testo definitivo del D.U.P. 2021/2023;
- ✓ n. 10 del 28.01.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023.

Visto l'art.52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le*

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

VISTO l'art.27, comma 8, della L. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:*

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Preso atto che in deroga all'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Dato atto che l'art.13 del D.L.n.201/2011, convertito nella L.n.214/2011, come modificato dall'art.15bis D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito nella L.n.58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *"a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffari e relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360..."*; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che *"a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...."*;

Visto l'art.1 comma 639 L.147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che il citato art.1 comma 682 della L.147 del 27 dicembre 2013 dispone che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

Rilevato che l'art.1 comma 659 della L.147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

Rilevato altresì che l'art.1 comma 660 della L.147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

Vista la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 commi 738 al 783 disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

Visto l'art.57 bis comma 2 del D.L.124/19 convertito in L.n.157/2019, che prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico sociali disagiati;

Preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 738 L.160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Richiamata in particolare la Deliberazione n. 158 del 05.05.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID 19" la quale dispone anche in termini strettamente regolamentari, rendendo così necessario inserire nel Regolamento TARI uno specifico richiamo;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 29.06.2020 si era già provveduto ad approvare un nuovo Regolamento TARI che recepiva le innovazioni sopra descritte;

Preso atto che si rende ora necessario aggiornare nuovamente il Regolamento TARI vigente in seguito all'emanazione del D.lgs. 3.09.2020 N. 116, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Preso atto che il Servizio Entrate Tributarie / Ambiente ha provveduto a redigere una bozza di regolamento, elaborata di concerto con il gestore del Servizio di Igiene Ambientale, recependo altresì le indicazioni pervenute dal Consorzio ACEA, formulate con

Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 08 del 11.06.2021 "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, determinazioni";

Dato atto che tali modifiche intendono conseguire una maggiore uniformità di trattamento delle modalità di imposizione del tributo fra i vari comuni facenti parte del territorio del Consorzio ACEA;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha inteso confermare la possibilità di riconoscere delle agevolazioni a favore delle utenze disagiate o sfavorite, ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme vigenti, disponendo la possibilità di stabilire le relative modalità di erogazione con ulteriore specifico atto deliberativo;

Dato atto che il regolamento è stato trasmesso al Revisore dei Conti del Comune di None che ha espresso parere favorevole pervenuto in data 25.06.2021 al prot. 6158;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti TARI, approvato con D.C.C. N. 18 del 29.06.2020 che deve pertanto essere oggetto di revisione e ritenuto di sostituire integralmente il medesimo con una nuova versione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/00 sostituito dall'art. 3, c.1, lett. b), legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D. lgs. 267/00 introdotto dall'art. 3, c.1, lett. d), legge n. 213 del 2012 - Regolamento Comunale Controlli Interni, inseriti nel solo originale del presente atto, espresso dal Responsabile Settore Edilizia Privata/Tributi;

Con voti n. 9 favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti espressi per appello nominale.

DELIBERA

1. Di revocare per le motivazioni di cui in premessa il vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti TARI, approvato con D.C.C. N. 18 del 29.06.2020.
2. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa l'allegato regolamento per l'applicazione della tariffa per la Gestione dei Rifiuti (TARI), aggiornato con le modifiche descritte in premessa.

3. Di demandare al Servizio Entrate Tributarie l'adempimento relativo alla pubblicazione e trasmissione del Regolamento TARI secondo le modalità individuate in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BRUSSINO LOREDANA EMMA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BRUNATTI dr. Luca